



ALLEGATO A)

CONCORSO PER LA SELEZIONE DEL “DIRETTORE ALLESTIMENTI” DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO.

In ambito di sicurezza e igiene sul lavoro, il Direttore Allestimenti dovrà svolgere compiti variabili, attribuitigli con apposita procura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verificare che le soluzioni adottate dai responsabili/caposquadra dei reparti afferenti alla direzione allestimento, a seguito dell'individuazione dei rischi siano congrue e idonee ad ovvarli e siano effettivamente e correttamente attuate;
- segnalare, per quanto di competenza, la necessità di aggiornare tempestivamente la valutazione dei rischi in caso di modifiche relative alle tecnologie adottate, alle sostanze o preparati pericolosi, alle macchine, attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuali e collettivi nonché nel caso di nuovi rischi, verificandone l'avvenuto adempimento;
- assicurare un'adeguata organizzazione e normativa interna di protezione, sicurezza ed igiene in conformità alle vigenti disposizioni legislative;
- predisporre un'adeguata organizzazione e normativa interna di protezione, sicurezza ed igiene in conformità alle vigenti disposizioni legislative nonché alle indicazioni previste dal DVR;
- attuare tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalla normativa vigente, aggiornandole in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e salute sul lavoro o in relazione ai gradi di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione, nonché delle indicazioni previste nel DVR;
- fornire al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tutti i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei relativi compiti, assicurando agli stessi la più ampia collaborazione;
- provvedere affinché i lavoratori vengano inviati alle visite mediche entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e, nei casi di legge, a quelle finalizzate alla verifica di assenza di alcool dipendenza o tossicodipendenza;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, ed in conformità alle indicazioni del medico competente; prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico;
- verificare l'attuazione di eventuali prescrizioni indicate dal medico competente a seguito delle visite mediche effettuate;
- disporre, controllare ed esigere, avvalendosi per tale controllo di personale preposto già normativamente destinatario di tale compito, che tutti osservino le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene, utilizzando quanto messo a disposizione promuovendo eventualmente i necessari provvedimenti disciplinari;
- verificare la fattibilità tecnica degli allestimenti, in accordo con le norme e secondo la vigente normativa di sicurezza ed effettuando le scelte progettuali e produttive necessarie e conseguenti;
- curare, in relazione all'area di sua competenza, affinché i luoghi di lavoro, le vie di comunicazione e fuga, i locali di servizio ed accessori siano costantemente puliti ed in buono stato, adeguatamente manutenuti e siano conformi per dimensioni e caratteristiche alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- verificare che i materiali acquistati, nel rispetto delle procedure interne, siano conformi alle normative applicabili in materia di sicurezza;



- verificare costantemente, in relazione all'area di sua competenza, la rispondenza alle disposizioni di legge di tutte le macchine, strumenti, utensili e quant'altro, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene e rendendole disponibili per la manutenzione e revisione periodica effettuate a cura della Direzione Tecnica;
- curare che le attrezzature mobili, semoventi e non semoventi, vengano utilizzate nei limiti e secondo le modalità prescritte dalla legge e dalla normativa aziendale;
- accertarsi che i dispositivi di protezione individuale forniti siano adeguati ai rischi da prevenire, siano sempre tenuti in perfetta efficienza ed aggiornati in relazione al progresso tecnico ed alle condizioni ambientali e personali nelle quali dovranno essere presenti e che vengano utilizzati e che non comportino rischi ulteriori anche sentiti il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- provvedere, in relazione all'area di sua competenza, affinché venga predisposta un'adeguata segnaletica di sicurezza laddove risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altre misure di sicurezza, strutturali o organizzative;
- provvedere all'informazione dei lavoratori sui rischi generici e specifici cui possono essere esposti in relazione alle particolari attività svolte, sulle misure adottate;
- verificare che i lavoratori ed i preposti abbiano ricevuto adeguata formazione secondo le previsioni di legge, accertandosi che essa venga periodicamente ripetuta nei termini di legge, anche in relazione all'evoluzione dei rischi, all'insorgenza di nuovi o al cambiamento di mansione ed all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati;
- in caso di esecuzione di lavori, servizi e forniture affidati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
 - verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, anche attraverso una valutazione dei costi della sicurezza esposti ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, richiedendo la documentazione prevista dalla legge;
 - fornire alle imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - attuare la cooperazione ed il coordinamento nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi con i datori di lavoro delle imprese esterne, provvedendo alla redazione ed all'adeguamento, in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dal medesimo articolo;
 - verificare che i lavoratori autonomi ed il personale occupato della ditta appaltatrice o subappaltatrice siano muniti della prescritta tessera di riconoscimento nei casi previsti dalla legge;
- per le attività svolte presso terzi in regime di art. 26 D.Lgs. 81/2008:
 - tenere i rapporti con i relativi datori di lavoro, fornendo la documentazione e le informazioni necessarie, cooperare alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
 - in caso di esecuzione di lavori, servizi e forniture affidati attraverso contratti di sub-appalto, verificare l'idoneità tecnico-professionale delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati tali lavori, richiedendo la documentazione prevista dalla legge, fornire le informazioni necessarie a minare i rischi dovuti ad interferenze;
 - adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione dei rischi e collaborare al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi derivanti da interferenza tra i vari soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori;
 - accertare che i luoghi ove l'attività si svolge siano organizzati nel rispetto delle disposizioni normative, attraverso l'esame della documentazione di legge;



- assicurarsi che i lavoratori che si recano al di fuori delle strutture siano specificamente formati ed informati e che dispongano di attrezzature di lavoro, utensili e dispositivi di protezione individuale adeguati;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, dando attuazione a tutti gli obblighi di legge circa i diritti e le prerogative di questi ultimi;
- sorvegliare e vigilare sui reparti e sui singoli dipendenti organizzativamente assegnati circa l'osservanza dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche garantendo una adeguata informazione, formazione ed addestramento.
- curare infine ogni adempimento di carattere formale ed amministrativo, comunque connesso ai compiti affidati al Direttore Allestimenti.

Torino, 12/01/2026

Il Sovrintendente
Mathieu Jouvin

